



*Pensionskasse Coop
Caisse de pension Coop
Cassa pensione Coop*

Approvato dal Consiglio di fondazione il 08.12.2021
Valido dal 08.12.2021

Regolamento d'investimento

Sommario

A	Principi	3
1.	Basi	3
2.	Scopo	3
3.	Obiettivi	3
4.	Capacità di rischio	3
5.	Investimenti patrimoniali	3
B	Direttive generali d'investimento	4
6.	Prescrizioni legali	4
7.	Strategia d'investimento	4
C	Organizzazione degli investimenti, compiti e competenze	5
8.	Organizzazione degli investimenti	5
9.	Consiglio di fondazione	5
10.	Comitato d'investimento	6
11.	Direzione	7
12.	Gestori patrimoniali	8
13.	Responsabile del controllo degli investimenti (Investment controller)	8
14.	Custodia globale (Global custody)	9
15.	Direzione del fondo / Fondo a investitore unico	9
D	Controllo degli investimenti e reporting	9
16.	Principi	9
17.	Piano d'informazione	10
E	Disposizioni particolari	11
18.	Esercizio dei diritti di azionista	11
19.	Investimenti presso il datore di lavoro	12
20.	Prestito di titoli	12
21.	Riservatezza	12
22.	Lealtà nella gestione patrimoniale	12
F	Allegato	12
23.	Allegati	12
G	Disposizioni finali	13
	Allegato 1	14
	Allegato 2	15
	Allegato 3	17
	Allegato 4	23
	Allegato 5	26
	Allegato 6	27
	Allegato 7	28
	Allegato 8	29

A Principi

1. Basi

- 1.1** Il presente regolamento d'investimento si fonda sulle seguenti basi legali e regolamentari:
- la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
 - le ordinanze sulla LPP, in particolare l'OPP2;
 - l'atto di fondazione e il regolamento d'organizzazione della CPV/CAP.

2. Scopo

- 2.1** Il regolamento stabilisce i principi generali, le direttive, i compiti e le competenze che devono essere osservati nella gestione patrimoniale della CPV/CAP.

3. Obiettivi

- 3.1** Nella gestione patrimoniale, solo gli interessi finanziari degli assicurati sono determinanti.
- 3.2** La gestione patrimoniale deve garantire alla CPV/CAP un equilibrio finanziario a lungo termine.
- 3.3** Il patrimonio deve essere gestito in modo da:
- poter erogare in qualsiasi momento e nel rispetto dei termini le prestazioni promesse;
 - tenere in considerazione la capacità di rischio e, di conseguenza, garantire l'adempimento degli obiettivi previdenziali;
 - ottimizzare il reddito complessivo (rendimento corrente più variazione di corso) compatibilmente con la capacità di assunzione di rischio.

4. Capacità di rischio

- 4.1** La capacità di rischio da parte della CPV/CAP dipende dalla situazione finanziaria, dalla struttura e dall'evoluzione dell'effettivo degli assicurati.
- 4.2** La CPV/CAP verifica regolarmente la propria capacità di rischio, avvalendosi anche della consulenza di esperti esterni.

5. Investimenti patrimoniali

- 5.1** Gli investimenti patrimoniali
- sono ripartiti fra differenti categorie d'investimento, valute, mercati e settori economici (diversificazione);
 - sono effettuati in attività che generano un rendimento conforme al mercato;
 - privilegiano soprattutto gli investimenti liquidi, ben negoziabili e di elevata qualità;
 - non sono soggetti a nessun obbligo di versamento supplementare;

- sono gestiti in linea con i principi della filosofia d'investimento della CPV/CAP (allegato 2).

B Direttive generali d'investimento

6. Prescrizioni legali

- 6.1** Tutte le disposizioni d'investimento e le norme di legge, in particolare la LPP e l'OPP2, nonché le direttive e le raccomandazioni dell'UFAS e delle autorità di vigilanza vanno sempre rispettate.
- 6.2** Eventuali estensioni delle possibilità d'investimento conformi all'OPP2 devono essere approvati dal Consiglio di fondazione nel quadro di una strategia d'investimento a lungo termine. L'ottemperanza delle disposizioni di legge deve essere esposta in modo conclusivo nell'allegato del conto annuale.

7. Strategia d'investimento

- 7.1** Il regolamento d'investimento è concretizzato da una struttura patrimoniale da perseguire a lungo termine (asset allocation strategica, strategia d'investimento).
- 7.2** La struttura patrimoniale strategica è definita tenendo conto della capacità di rischio della CPV/CAP e dei criteri di rendimento e di rischio a lungo termine nelle diverse categorie d'investimento.
- 7.3** La struttura strategica del patrimonio deve essere riesaminata periodicamente o comunque ogni volta che un evento particolare lo richiedesse e, se necessario, deve essere adeguata, soprattutto in caso di modifica della capacità di rischio. Vengono anche fissate le riserve di fluttuazione che la CPV/CAP deve costituire per far fronte a eventuali crolli delle quotazioni dei suoi investimenti. La struttura patrimoniale strategica è descritta nell'allegato 1. Il valore obiettivo e i margini si riferiscono sempre ai valori di mercato.
- 7.4** In generale, la politica d'investimento perseguita deve essere per così dire «efficiente», ovvero ampiamente diversificata e ottimizzata dal punto di vista dei rischi.

Il Consiglio di fondazione prende in considerazione i risultati degli studi sulla gestione degli attivi e dei passivi (Asset & Liability Management, ALM), effettuati periodicamente.

- 7.5** La strategia d'investimento nelle categorie d'investimento tradizionali viene perseguita prevalentemente con l'assegnazione di mandati interni. Per quanto riguarda invece gli investimenti in settori specifici o gli investimenti alternativi di solito vengono assegnati mandati esterni.

I mandati sono gestiti soprattutto con uno stile d'investimento passivo o a partire da regole chiaramente definite. È possibile anche l'assegnazione di mandati attivi.

- 7.6** La struttura d'investimento attuale deve essere adeguata periodicamente all'obiettivo perseguito, tenendo conto delle opportunità d'investimento tattiche e degli aspetti di ribilanciamento. L'allocazione tattica del patrimonio entro i margini prestabiliti rientra nelle competenze del comitato d'investimento che si basa sulla

capacità di rischio della CPV/CAP. Se le categorie d'investimento oscillano, eccezionalmente, al di fuori dei margini prestabiliti è necessario procedere a una correzione e a un ribilanciamento ai sensi dell'art. 10.2 lett. h per rettificare la differenza.

- 7.7 Le disposizioni e le direttive sulle singole categorie d'investimento sono definite nell'allegato 3.
- 7.8 I risultati degli investimenti vengono costantemente valutati sulla base di un piano di rapporti che fornisce informazioni aggiornate, pertinenti e differenziate.
- 7.9 La valutazione degli investimenti è conforme alle raccomandazioni contabili di presentazione dei conti applicabili agli istituti di previdenza (Swiss GAAP FER 26).

C Organizzazione degli investimenti, compiti e competenze

8. Organizzazione degli investimenti

- 8.1 L'organizzazione che dirige la gestione patrimoniale della CPV/CAP è affidata ai seguenti organi:
 - 1. Consiglio di fondazione
 - 2. Comitato d'investimento
 - 3. Direzione
 - 4. Gestori patrimoniali
 - 5. Responsabile del controllo degli investimenti (Investment controller)
 - 6. Depositario globale (Global custodian)
 - 7. Direzione del fondo / Fondo a investitore unico

9. Consiglio di fondazione

- 9.1 Il Consiglio di fondazione è l'organo decisionale e di vigilanza supremo e pertanto assume l'intera responsabilità della gestione patrimoniale. Come previsto dal presente regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione affida determinati compiti di gestione patrimoniale al comitato d'investimento e alla Direzione.
- 9.2 Il Consiglio di fondazione assume i seguenti compiti e competenze:
 - a) fissa le basi, gli obiettivi, l'organizzazione e la procedura dell'investimento patrimoniale conformemente alle norme di legge;
 - b) approva il regolamento d'investimento, la strategia d'investimento e gli allegati che ne fanno parte;
 - c) può emanare ulteriori direttive sulla gestione di singole categorie d'investimento;
 - d) decide in materia di variazioni dei margini di fluttuazione tattici per periodi limitati e di deroghe al regolamento d'investimento;
 - e) controlla la regolare applicazione della strategia d'investimento e il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari;
 - f) redige un rapporto trimestrale dei rischi per il patrimonio aziendale globale;
 - g) decide sul volume, la costituzione e lo scioglimento delle riserve di fluttuazione in funzione della strategia d'investimento e dei risultati conseguiti con gli investimenti;

- h) vara gli strumenti di controllo superiori e designa il responsabile del controllo degli investimenti (investment controller);
- i) adotta le misure appropriate che riguardano la lealtà nella gestione patrimoniale e controlla che siano applicate;
- j) fissa le linee guida per l'esercizio dei diritti degli azionisti;
- k) stabilisce i requisiti a cui le persone e gli istituti che investono e gestiscono il patrimonio della CPV/CAP devono ottemperare.

10. Comitato d'investimento

10.1 Il comitato d'investimento è l'organo centrale responsabile della gestione, del coordinamento e della vigilanza degli investimenti patrimoniali.

- È composto da 2 rappresentanti dei lavoratori e da 2 rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio di fondazione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, purché sia presente la maggioranza dei membri.
- Il presidente della Direzione della CPV/CAP e il responsabile degli investimenti finanziari partecipano alle sedute in qualità di consulenti, senza diritto di voto.
- Il comitato d'investimento può nominare un perito esterno indipendente (senza diritto di voto), i cui compiti sono definiti per contratto.
- Il comitato d'investimento può collaborare con il perito in modo permanente o, in determinati casi, rivolgersi anche ad altre persone che non hanno comunque nessun diritto di voto.
- Il comitato d'investimento si riunisce 6 - 10 volte all'anno e redige, per ogni seduta, un verbale che invia anche al Consiglio di fondazione.

10.2 Il comitato d'investimento è responsabile dei seguenti compiti e competenze:

- a) risponde dell'applicazione della strategia d'investimento definita dal Consiglio di fondazione e assicura il rispetto del regolamento d'investimento;
- b) adotta le basi decisionali per stabilire o modificare il regolamento d'investimento e i rispettivi allegati;
- c) propone al Consiglio di fondazione le modifiche della strategia d'investimento a lungo termine;
- d) decide, su richiesta della Direzione, l'assegnazione, l'aumento, la riduzione o l'estinzione dei mandati di gestione, designa il depositario globale (global custodian) e le società d'investimento incaricate di gestire il patrimonio della CPV/CAP;
- e) decide l'attribuzione dei fondi ai gestori patrimoniali, conformemente alla strategia d'investimento approvata dal Consiglio di fondazione e ai margini di fluttuazione tattici (ribilanciamento);
- f) può discostarsi in modo attivo dalla strategia prestabilita, purché rimanga entro i margini di fluttuazione prefissi e la capacità di rischio della CPV/CAP lo consenta (allocazione tattica);
- g) può prendere decisioni più tattiche a livello di alcune singole classi d'investimento, purché tenga conto della capacità di rischio;
- h) adotta tempestivamente le misure necessarie per non oltrepassare i margini. Se, in via eccezionale, non fosse possibile evitare un superamento dei margini, il comitato d'investimento adotta le misure appropriate per rientrare al più presto nei margini prestabiliti, in ogni caso entro 3 mesi, e ne informa il Consiglio di fondazione. È possibile derogare da questa regola per gli

investimenti immobiliari, ma solo se il superamento è dovuto all'evoluzione sul mercato degli altri investimenti;

- i) decide deroghe al regolamento d'investimento in materia di questioni di minore importanza e ne informa il Consiglio di fondazione;
- j) controlla che l'applicazione dell'attività d'investimento dei gestori patrimoniali sia conforme al regolamento e al mandato;
- k) informa il Consiglio di fondazione sulla sua attività in occasione delle sedute del Consiglio di fondazione;
- l) definisce gli indici di riferimento (benchmark) per gli investimenti patrimoniali.

11. Direzione

11.1 La Direzione è responsabile dell'implementazione della strategia d'investimento, dell'applicazione e della sorveglianza dell'attività d'investimento, come pure della gestione dei propri mandati.

11.2 La Direzione assume i seguenti compiti e competenze:

- a) risponde dei processi d'implementazione e sottopone all'organo competente le proposte concernenti il regolamento d'investimento (compresi gli allegati), l'attribuzione dei mandati ecc.;
- b) chiede al comitato d'investimento l'assegnazione dei fondi nell'ambito del ribilanciamento;
- c) si assicura che siano rispettate le prescrizioni, nonché le direttive legali e regolamentari relative alle operazioni d'investimento;
- d) disciplina l'attività dei gestori patrimoniali con incarichi di gestione chiaramente definiti e direttive d'investimento specifiche;
- e) sorveglia i mandati assegnati, i gestori patrimoniali e l'attività d'investimento e, se necessario, introduce misure correttive;
- f) redige un rapporto trimestrale dei rischi concernente l'intero patrimonio;
- g) esegue un monitoraggio trimestrale dei mandati nel senso di una sorveglianza dei singoli portafogli;
- h) garantisce il controllo interno;
- i) risponde della gestione dei mandati e dei fondi non assegnati all'esterno;
- j) assicura la stesura del rapporto sulle attività d'investimento e il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari; informa il comitato d'investimento sull'avvenuto trasferimento dei fondi ai singoli gestori patrimoniali;
- k) sostiene il Consiglio di fondazione e il comitato d'investimento nelle decisioni concernenti la strategia d'investimento e la sorveglianza dei processi d'investimento;
- l) risponde della pianificazione e del controllo delle liquidità e garantisce in qualsiasi momento la solvibilità della CPV/CAP;
- m) tutela la documentazione del comitato d'investimento e stila l'elenco dei requisiti e delle specifiche tecniche;
- n) informa periodicamente gli assicurati sull'andamento degli investimenti patrimoniali;

- o) prepara le sedute del Consiglio di fondazione e del comitato d'investimento insieme con i rispettivi presidenti;
- p) definisce le regole di collaborazione con il global custodian e l'investment controller;
- q) informa regolarmente il comitato d'investimento sull'evoluzione del mercato e può collaborare con consulenti esterni per valutare la situazione;
- r) esige ogni anno dalle persone e dalle istituzioni incaricate della gestione aziendale, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale una dichiarazione scritta sui propri legami d'interesse, sulla restituzione dei vantaggi patrimoniali personali (art. 48 I OPP 2) e sul rispetto delle norme di lealtà e d'integrità e ne informa il Consiglio di fondazione. Quest'ultimo, a sua volta, è tenuto all'obbligo di dichiarazione all'organo di revisione.

12. Gestori patrimoniali

- 12.1** I gestori patrimoniali sono responsabili della gestione del portafoglio nel quadro dei mandati che gli sono stati assegnati. La collaborazione è disciplinata da contratti standardizzati che definiscono chiaramente gli incarichi di gestione.
- 12.2** La gestione patrimoniale può essere affidata unicamente a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti dell'OPP2 (art. 48f). Inoltre, anche i mandati di gestione patrimoniale esterni possono essere conferiti solo a persone e istituzioni che adempiono le condizioni dell'OPP2 art. 48f cpv. 3.
- 12.3** Le altre normative che riguardano la collaborazione con i gestori patrimoniali sono definite nell'allegato 4.

13. Responsabile del controllo degli investimenti (Investment controller)

- 13.1** La CPV/CAP ricorre a un responsabile del controllo degli investimenti (investment controller) esterno, incaricato di svolgere soprattutto i seguenti compiti:
 - a) la sorveglianza costante delle attività d'investimento a livello del portafoglio globale, della strategia d'investimento e delle categorie d'investimento;
 - b) l'analisi quantitativa e qualitativa, nonché la valutazione dei rendimenti realizzati e dei rischi assunti;
 - c) la valutazione dei rischi e delle opportunità dell'allocazione degli attivi nel suo insieme;
 - d) il controllo del rispetto delle norme, nonché delle direttive legali e regolamentari;
 - e) la revisione periodica dei mandati gestiti internamente;
 - f) il resoconto periodico e le raccomandazioni sulle misure da adottare.
- 13.2** I compiti specifici sono definiti in un apposito contratto.

14. Custodia globale (Global custody)

14.1 La CPV/CAP assume un depositario globale (global custodian), i cui compiti principali sono:

- a) effettuare la contabilità dei titoli e del patrimonio
- b) amministrare i titoli
- c) eseguire le transazioni sui titoli
- d) garantire una relazione commerciale ottimale tra la CPV/CAP e i gestori patrimoniali
- e) chiedere i rimborsi fiscali
- f) redigere i rapporti d'investimento
- g) tenere il registro del fatturato (tassa di bollo)

14.2 I compiti specifici sono definiti in un apposito contratto.

15. Direzione del fondo / Fondo a investitore unico

15.1. La CPV/CAP utilizza, se possibile e opportuno, un fondo a investitore unico ai sensi dell'art. 56 OPP2 come veicolo d'investimento principale per i propri investimenti patrimoniali. La direzione del fondo deve svolgere i seguenti compiti principali:

- a) controllo della banca depositaria
- b) calcolo della NAV (net asset value)
- c) sottoscrizione / riscatto dei buoni di partecipazione
- d) gestione commerciale (trade management)
- e) operazioni sul capitale (corporate actions)
- f) controllo delle direttive d'investimento
- g) rapporti sul fondo (reporting)
- h) richieste di rimborso delle imposte

15.2. I compiti specifici devono essere definiti in un apposito contratto.

D Controllo degli investimenti e reporting

16. Principi

16.1 Gli investimenti e la loro gestione devono essere costantemente monitorati. Inoltre deve essere stilato periodicamente un rapporto scritto e differenziato sui controlli effettuati.

16.2 I rapporti devono fornire agli organi responsabili informazioni significative che consentano loro di assumere le responsabilità di gestione che gli competono.

17. Piano d'informazione

Quando	Chi	Per chi	Che cosa
Ogni mese	Global custodian	Consiglio di fondazione Comitato d'investimento Direzione Membri di altre commissioni Investment controller esterno	Rapporto mensile su <ul style="list-style-type: none"> - struttura degli investimenti - rendimenti comparati ai parametri di riferimento - controllo dei margini - altri dati, se necessario
Ogni mese	Direzione	Consiglio di fondazione Comitato d'investimento Comitato delle assicurazioni	Rapporto mensile
Ogni mese	Direzione	Assicurati	Performance (Internet) Allocazione del patrimonio
Ogni tre mesi	Direzione	Comitato d'investimento Presidente del Consiglio di fondazione Consiglio di fondazione (ogni sei mesi).	Monitoraggio dei mandati <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei mandati
Ogni tre mesi	Direzione	Comitato d'investimento Presidente del Consiglio di fondazione Consiglio di fondazione (ogni anno)	Rapporto sui rischi <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione globale dell'allocazione degli attivi - Rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari
Ogni quattro mesi	Direzione	Consiglio di fondazione	- Bilancio e conto economico - Rapporto sull'OPP 2
Ogni sei mesi	Investment controller	Consiglio di fondazione	Monitoraggio della strategia <ul style="list-style-type: none"> - Analisi e valutazione dei rendimenti e dei rischi - Stima dell'evoluzione del grado di copertura - Osservanza dell'OPP2 - Eventuali misure
Ogni anno	Investment controller	Comitato d'investimento Consiglio di fondazione	Monitoraggio dei mandati gestiti internamente
Ogni seduta del Consiglio di fondazione	Direzione Comitato d'investimento	Consiglio di fondazione	- Evoluzione patrimoniale - Situazione patrimoniale - Eventi speciali - Progetti in corso e ultimati
Ogni anno	Comitato d'investimento Direzione	Consiglio di fondazione	Informazioni sui risultati e l'attività degli investimenti durante l'anno trascorso

Quando	Chi	Per chi	Che cosa
Ogni anno	Direzione	Assicurati Datori di lavoro	Informazioni sui risultati e l'attività degli investimenti conseguiti durante l'anno trascorso
Ogni anno	Direzione	Assicurati Consiglio di fondazione Comitato d'investimento	Rapporto sulla sostenibilità

E Disposizioni particolari

18. Esercizio dei diritti di azionista

18.1 I diritti di voto e di elezione per le azioni detenute dalla CPV/CAP (comprese le azioni di fondi a investitore unico) di società svizzere (quotate in Svizzera o all'estero) ed estere viene esercitato sistematicamente, in particolare per le seguenti proposte dei rispettivi consigli d'amministrazione:

- elegge i membri e il presidente del Consiglio di amministrazione, i membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente;
- vota le disposizioni statutarie inerenti l'organizzazione e le remunerazioni;
- vota le remunerazioni del Consiglio d'amministrazione, della direzione e del comitato consultivo.

18.2 Il voto della CPV/CAP si orienta in base agli interessi degli assicurati ed è garantito quando serve alla prosperità duratura della CPV/CAP. Valgono i seguenti principi:

- tutela degli interessi a lungo termine della CPV/CAP in qualità di azionista
- ripartizione equa e appropriata dell'utile aziendale agli azionisti
- rispetto delle norme di buon governo della società
- responsabilità ambientale e sociale da parte della società.

Se le richieste non sono in contraddizione con gli interessi degli assicurati, il voto sarà conforme a quello espresso dal Consiglio d'amministrazione.

18.3 Per assicurarsi che il diritto di voto sia esercitato in conformità con le linee guida, il Consiglio di fondazione costituisce una commissione di voto, autorizzata a emanare ulteriori regole di attuazione e/o a rivolgersi a un consulente di voto esterno. In tal caso, il Consiglio di fondazione deve esserne informato. L'esercizio effettivo del diritto di voto secondo le indicazioni del comitato di voto spetta alla Direzione. Essa può rivolgersi a un consulente esterno ed è tenuta a informare periodicamente il Consiglio di fondazione sul comportamento di voto.

18.4 Il comportamento in materia di voto viene comunicato agli assicurati una volta all'anno in un breve rapporto sul sito web della CPV/CAP. Per le azioni svizzere, i voti contrari o le astensioni a punti dell'ordine del giorno riguardanti le proposte menzionate al punto 18.1 sono spiegati in modo dettagliato.

19. Investimenti presso il datore di lavoro

19.1 Gli investimenti presso il datore di lavoro sono ammessi nel quadro delle norme della LPP.

20. Prestito di titoli

20.1 In linea di massima, i prestiti di titoli (securities lending) non sono autorizzati. Questa regola vale anche per gli investimenti collettivi, conformemente al punto 15 del presente regolamento. Sono possibili eccezioni per gli investimenti in fondi che prevedono questo genere di operazioni. Va comunque osservato che il rischio della controparte è limitato. Il comitato d'investimento deve essere informato al momento dell'attribuzione. Spetta al Consiglio di fondazione decidere su eventuali ulteriori eccezioni.

21. Riservatezza

21.1 Tutte le persone che si occupano della gestione patrimoniale sottostanno all'obbligo di riservatezza.

22. Lealtà nella gestione patrimoniale

22.1 In materia di lealtà nella gestione patrimoniale, la CPV/CAP si attiene per principio alle normative legali esistenti, oltre che a regolamentazioni deontologiche supplementari emanate da organizzazioni professionali. La CPV/CAP ha inoltre promulgato ulteriori disposizioni più precise nel «Regolamento sul rispetto delle norme di lealtà e integrità».

22.2 Consegnando ogni anno una dichiarazione scritta di lealtà, i membri degli organi e i collaboratori della CPV/CAP, incaricati dell'investimento e della gestione del patrimonio previdenziale, confermano di rispettare le norme legali e il regolamento.

F Allegato

23. Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento d'investimento:

- Allegato 1 Allocazione patrimoniale strategica
- Allegato 2 Filosofia d'investimento della CPV/CAP
- Allegato 3 Strumenti d'investimento e direttive d'investimento
- Allegato 4 Collaborazione con i gestori patrimoniali
- Allegato 5 Principi di valutazione
- Allegato 6 Riserve di fluttuazione
- Allegato 7 Ampliamento delle possibilità d'investimento
- Allegato 8 Organizzazione e procedura d'investimento

G **Disposizioni finali**

- 24.1** Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nella sua seduta del 08.12.2021 ed è entrato in vigore il 08.12.2021.
- 24.2** Esso sostituisce il regolamento d'investimento del 03.12.2019.
- 24.3** Il Consiglio di fondazione può modificare il regolamento in qualsiasi momento.

Allegato 1

Allocazione patrimoniale strategica

Categoria	Obiettivo (strategia)	Margine di fluttuazione (allocazione tattica)	OPP2 Limiti per categoria	OPP2 Limiti individuali
Valori nominali	28 %	23 - 58 %		
- Liquidità	3 %	1 - 15 %		10% per debitore
- Obbligazioni in CHF	12 %	6 - 28 %		
- Obbligazioni in valuta estera	13 %	0 - 28 %		
Valori reali	72 %	42 - 78 %		
- Azioni in CH	7 %	4 - 10 %	} 50 %	5 % per partecipazione
- Azioni all'estero	20 %	11 - 25 %		
- Immobili in CH	25 %	20 - 30 %	} 30 %, di cui max. 1/3 all'estero	5 % per immobile
- Immobili all'estero	5 %	0 - 8 %		
- Investimenti alternativi	11 %	8 - 15 %	15 %	
- Infrastruttura	4 %	2 - 5 %	10 %	Max. 1 % del totale attivo per investimento
Totale	100 %			
Totale crediti in valuta estera e azioni all'estero 1)	53 %	28 - 65 %	30 %	

Potenziale di rendimento 2.79 %

Potenziale di rischio 7.11 %

Obiettivo auspicato per la riserva di fluttuazione (per il calcolo vedi allegato 6) 18 %

1) Il rispetto delle prescrizioni dell'OPP2 è garantito dalla copertura valutaria della quota-parte strategica (cfr. allegato 3).

I limiti corrispondono al rischio economico.

Allegato 2

Filosofia d'investimento della CPV/CAP

1. Strategia d'investimento

Definire la strategia d'investimento è fondamentale nel processo d'investimento. La strategia si fonda sugli obiettivi a lungo termine della CPV/CAP e, tranne in caso di necessità, non dovrebbe essere modificata nemmeno nei periodi difficili. La strategia deve essere semplice, comprensibile e spaziare fra tutte le possibilità d'investimento disponibili. Gli elementi d'investimento tattici (p.es. la ponderazione settoriale o geografica e lo stile d'investimento) non fanno parte della strategia.

2. Allocazione tattica

La CPV/CAP non è in grado di prevedere correttamente a lungo termine la ponderazione ottimale delle asset class. Di conseguenza, le decisioni tattiche in materia di investimenti possono essere prese solo nel senso di un ribilanciamento e in caso di considerevoli eccessi. L'obiettivo consiste nel tutelarsi dagli eccessi sui mercati e di riuscire a cogliere sistematicamente le opportunità. In mancanza di questi due fattori, la CPV/CAP si prefigge di attuare la sua strategia d'investimento senza effettuare interventi tattici.

3. Classi di investimenti

La struttura del capitale è costituita unicamente da fondi di terzi e da capitale proprio. I capitali possono essere investiti in aziende, Stati o valori reali che rientrano in queste due forme. La CPV/CAP deve sempre cercare l'accesso più diretto, ossia l'investimento diretto. Maggiore è la partecipazione diretta, minore è il rischio di fluttuazione dovuto alla composizione del valore in tempi di crisi.

4. Trasparenza dei costi degli investimenti

La CPV/CAP deve investire unicamente in prodotti che presentano un'assoluta trasparenza dei costi. La trasparenza totale dei costi significa che sono stati indicati tutti i costi legati a un prodotto. Gli investimenti e i gestori che non soddisfano questi criteri di trasparenza non devono essere presi in considerazione e nemmeno invitati a sottoscrivere. Questo principio vale anche per gli investimenti esistenti.

5. Trasparenza degli investimenti

La CPV/CAP può effettuare unicamente investimenti che presentano un'assoluta trasparenza. La CPV/CAP deve avere il diritto di farsi restituire in qualsiasi momento tutti i contenuti, p.es. nel caso di fondi d'investimento, entro il termine di un mese al massimo. Gli investimenti o i manager che non soddisfano questi criteri di trasparenza non devono essere esaminati né invitati a sottoscrivere. In caso di vendita di investimenti esistenti, devono essere tutelati gli interessi.

6. Approccio a lunga scadenza

In quanto cassa pensione, la CPV/CAP è un investitore a lungo termine e può quindi effettuare anche investimenti con un orizzonte temporale di lunga durata. Siccome tuttavia questi capitali sono bloccati per periodi prolungati e di conseguenza generano illiquidità devono essere opportunamente remunerati.

7. Sostenibilità

Investire in modo responsabile e sostenibile significa per la CPV/CAP investire in Stati, aziende e impianti rispettosi dei principi ESG che mirano a integrare nelle decisioni di investimento criteri ecologici, sociali e di buona gestione aziendale. Accanto al profilo di rischio e rendimento di un investimento, questi principi ESG sono fattori importanti per la CPV/CAP nella valutazione e nella gestione dei suoi investimenti. La CPV/CAP promuove le tematiche ESG anche presso i suoi partner. Questi principi sono specificati nel concetto di sostenibilità della CPV/CAP.

8. Rischio/rendimento/commissioni

Il rendimento, il rischio e le commissioni sono strettamente legati, il che significa che più un investimento è redditizio, maggiori sono i rischi ad esso legati. Viceversa, significa che un investitore con commissioni più elevate deve prendere maggiori rischi per generare lo stesso rendimento.

9. Satellite

I satelliti della CPV/CAP devono permettere di aumentare il rendimento e/o ridurre i rischi a parità di rendimento. Un satellite può essere integrato nella strategia d'investimento unicamente se presenta nei dettagli le sue basi economiche di calcolo in vista di un'outperformance. Le basi di calcolo devono essere attualizzate periodicamente e i criteri di inclusione ed esclusione decisi in anticipo.

Allegato 3

Strumenti d'investimento e direttive d'investimento

1. Principio

Si applicano i seguenti principi:

- sono ammessi gli investimenti descritti nell'art. 53 OPP 2. Un ampliamento delle possibilità d'investimento ad uso della CPV/CAP è definito nell'allegato 7;
- il patrimonio è investito in modo da realizzare rendimenti conformi al mercato, pur conservando una liquidità appropriata;
- è necessario tener conto di un'adeguata diversificazione;
- nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale, le direttive possono essere ulteriormente precisate e limitate;
- la maggior parte degli investimenti in titoli è gestita in maniera passiva o mediante un approccio d'investimento quantitativo a partire da regole ben definite;
- vanno rispettati i limiti d'investimento previsti negli articoli 54 (limite per debitore), 54a (limite per partecipazioni a società) e 54b (limiti per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno) dell'OPP2, salvo disposizioni più severe indicate nelle direttive d'investimento.

2. Indice di riferimento (benchmark)

- Per ogni mandato deve essere fissato un parametro di riferimento specifico che permetta di valutare chiaramente la performance del mandato in questione.
- Per ogni categoria d'investimento deve essere fissato, nella misura del possibile, un indice del mercato trasparente e adeguato da usare come base di confronto.
- Con l'ausilio di questi indici e della ponderazione neutra secondo la struttura patrimoniale strategica viene calcolato un indice di riferimento specifico per la cassa. Questo indice di paragone così composto permette di accertare e di valutare il plusvalore di una politica d'investimento «attiva» a partire da regole ben definite rispetto a quella puramente «passiva» degli investimenti indicizzati.
- Il risultato dell'allocazione tattica è misurato nel confronto con l'indice di riferimento conforme al valore strategico auspicato (performance globale).

3. Duration degli investimenti al valore nominale

- L'obiettivo strategico della durata media finanziaria (duration) corrisponde alla duration ponderata dei singoli indici di riferimento degli investimenti al valore nominale. La gestione della duration include le liquidità. La fascia d'oscillazione dell'allocazione tattica è di +3/-5 anni rispetto alla duration strategica.

4. Liquidità

- a) Gli investimenti in depositi vincolati o strumenti monetari analoghi in CHF con profili di rendimento simmetrici sono ammessi solo con una scadenza massima di 12 mesi. I requisiti di qualità del credito, compresi nella fascia dell'«investment grade», sono indicati nell'allegato 9. Se il requisito minimo di qualità del credito non è più soddisfatto, la posizione deve essere liquidata al più presto. I conti legati a un pool presso il global custodian e il conto corrente per le operazioni di pagamento sono esenti dall'obbligo di

liquidazione. Tuttavia, se la qualità del credito dovesse peggiorare, il comitato d'investimento deciderà sull'ulteriore modo di procedere.

- b) Per gli investimenti a termine di durata superiore a 12 mesi si applicano i medesimi requisiti di qualità del credito come per le obbligazioni.
- c) Sono ammessi gli investimenti in valuta estera.
- d) Il comitato d'investimento può autorizzare il ricorso ad altri strumenti.

5. Obbligazioni in CHF (debitori svizzeri ed esteri)

- a) Qualità e negoziabilità: il patrimonio obbligazionario deve essere investito in prestiti quotati e beni negoziabili (eccezioni: le obbligazioni di cassa e i depositi vincolati a lunga scadenza) di imprese private o di banche. I requisiti di qualità del credito nell'ambito dell'investment grade sono indicati nell'allegato 9. Tutte le obbligazioni del benchmark obbligazionario strategico sono ammesse in quanto universo d'investimento.
- b) Stile d'investimento: i mandati possono essere assegnati attivamente, passivamente o sulla base di regole.
- c) Forma d'investimento: gli investimenti possono essere effettuati in singoli titoli o in investimenti collettivi secondo l'art. 56 OPP 2.
- d) Gli investimenti in obbligazioni convertibili devono essere esplicitamente autorizzati dal comitato d'investimento.
- e) In linea di massima, è ammesso l'utilizzo di futures, swaps e altre opzioni sui tassi d'interesse, nonché di credit default swaps. Sono previste eventuali restrizioni nell'ambito di singoli mandati.
- f) Per la concessione di prestiti che, tranne per gli enti pubblici, devono essere in ogni caso coperti, vengono applicate le consuete pratiche bancarie.
- g) Per l'assegnazione dei crediti nelle classi d'investimenti finanziari (asset class) quali le obbligazioni o gli investimenti alternativi deve essere rispettato l'art. 53 OPP2.

6. Obbligazioni in valuta estera

- a) Qualità: tutte le obbligazioni del benchmark obbligazionario strategico sono ammesse come parte dell'universo d'investimento. I requisiti di qualità del credito nell'ambito dell'investment grade sono indicati nell'allegato 9. Sono ammesse eccezioni fino a un massimo del 10% dell'effettivo, previa autorizzazione del comitato d'investimento.
- b) Negoziabilità: sono ammessi unicamente gli investimenti in obbligazioni negoziate regolarmente.
- c) Stile d'investimento: i mandati possono essere assegnati attivamente, passivamente o sulla base di regole.
- d) Forma d'investimento: gli investimenti possono essere effettuati in singoli titoli o in investimenti collettivi secondo l'art. 56 OPP 2. I requisiti di qualità del credito sono elencati nell'allegato 9.
- e) Sono ammessi gli investimenti in obbligazioni indicizzate all'inflazione (inflation linked bonds).
- f) Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento (high-yield bonds), obbligazioni di mercati emergenti (emerging market bonds) e altre forme specifiche sono ammessi al massimo fino al 20% della quota obbligazionaria in valuta estera. Per questi settori, il

comitato d'investimento può stabilire requisiti minimi di qualità del credito diversi da quelli indicati al punto a).

g) Il contenuto delle disposizioni indicate al punto 5 lett. d - g si applica per analogia.

7. Azioni in Svizzera

- a) Conviene attenersi a una diversificazione ponderata dei settori e dei titoli.
- b) Negoziabilità: possono essere acquistati, ad eccezione della quota di private equity, solo titoli quotati in borsa.
- c) Stile d'investimento: i mandati possono essere attivi o passivi.
- d) Forma d'investimento: sono ammessi investimenti singoli o collettivi conformemente all'art. 56 OPP2.
- e) La quota di capitale azionario di una società può ammontare al massimo al 3 % del suo capitale azionario. Eventuali eccezioni devono essere approvate dal comitato d'investimento.
- f) L'investimento massimo possibile in una singola società non può superare il 2 % del patrimonio totale della CPV/CAP.
- g) Sono ammessi i mandati speciali, come per esempio i titoli a bassa capitalizzazione (small caps).

8. Azioni all'estero

- a) Conviene attenersi a una diversificazione ponderata di paesi, settori e titoli.
- b) Negoziabilità: possono essere acquistati, ad eccezione della quota di private equity, solo titoli quotati in borsa.
- c) Stile d'investimento: i mandati possono essere attivi o passivi.
- d) Forma d'investimento: sono ammessi investimenti singoli o collettivi conformemente all'art. 56 OPP2.
- e) La quota di capitale azionario di una società può ammontare al massimo al 3 % del suo capitale azionario. Eventuali eccezioni devono essere approvate dal comitato d'investimento.
- f) L'investimento massimo possibile in una singola società non può superare il 2 % del patrimonio totale della CPV/CAP.
- g) Sono ammessi mandati speciali come per esempio le small / mid caps, le azioni di materie prime, ecc.

9. Immobili

- a) Gli immobili sono posizioni strategiche che mirano a un aumento duraturo del valore a lungo termine e a un rendimento conforme al mercato.
- b) Gli investimenti immobiliari possono essere effettuati sotto forma di investimenti diretti, investimenti collettivi e partecipazioni a società immobiliari quotate e non quotate.
- c) Gli investimenti immobiliari esteri sono ammessi solo sotto forma di investimenti collettivi, in società immobiliari quotate e in veicoli d'investimento creati appositamente per la CPV/CAP.
- d) Gli altri principi concernenti gli investimenti immobiliari sono definiti nella strategia immobiliare.

10. Investimenti alternativi

- a) Gli investimenti alternativi possono essere effettuati solo mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
- b) Gli investimenti alternativi non possono in alcun modo sottostare a un obbligo di versamento supplementare.

10.1 Private equity

- a) Deve essere perseguita un'adeguata diversificazione per gestori, settori, Paesi e vintage years.
- b) Il volume è controllato tramite gli impegni e i rispettivi pagamenti in entrata e in uscita previsti. La somma del valore netto d'inventario e degli impegni aperti non può superare il 200% del valore obiettivo della strategia a lungo termine per gli investimenti in private equity.
- c) Gli investimenti in private equity possono essere effettuati sia tramite fondi di fondi sia attraverso fondi singoli. L'investimento nelle rispettive aziende è affidato a specialisti esterni.
- d) Considerate le caratteristiche particolari di questa categoria d'investimento, una illiquidità del portafoglio è accettata.
- e) La quota di private equity in un singolo investimento non può superare il 10% del volume del prodotto stesso. Il comitato d'investimento può derogare e concedere eccezioni.

10.2 Private debt

- a) Si dovrebbe perseguire una diversificazione appropriata in termini di mutuatari, settori, Paesi e vintage years.
- b) Il volume controllato tramite gli impegni e i previsti pagamenti in entrata e in uscita. La somma del valore netto d'inventario e degli impegni aperti non può superare il 200% del valore obiettivo della strategia a lungo termine per gli investimenti nel debito privato.
- c) Gli investimenti nel private debt possono essere effettuati sia attraverso fondi di fondi che tramite fondi singoli. La concessione del credito è affidata a specialisti esterni.
- d) Considerate le caratteristiche particolari di questa categoria d'investimento, una certa illiquidità del portafoglio è accettata.

10.3 Altri investimenti alternativi

- a) L'impiego di altri investimenti alternativi è ammesso nel quadro dell'art. 53 OPP2.
- b) La CPV/CAP può investire in oro e in foreste (Timberland). Il comitato d'investimento decide se ricorrere ad altri investimenti alternativi.
- c) Devono essere applicati per analogia i medesimi principi degli altri investimenti alternativi (10.1 / 10.2).

11. Investimenti in infrastrutture

- a) Si possono effettuare investimenti in infrastrutture in Svizzera e all'estero mediante investimenti collettivi diversificati o direttamente. Nel caso di investimenti diretti, la quota di un singolo investimento in infrastrutture non può superare l'1% del patrimonio di previdenza.
- b) Investire in infrastrutture non deve servire a far rialzare i fondi. In questo senso, l'uso di capitale di prestito in un'azienda di infrastrutture non fa da leva finanziaria.
- c) La CPV/CAP si concentra su investimenti in infrastrutture nel settore delle energie rinnovabili e su un'adeguata diversificazione di tecnologie e Paesi.

12. Copertura valutaria

- a) Le coperture valutarie servono a ridurre i rischi d'investimento.
- b) La quota strategica per le valute estere equivale al 20 % e può essere fissata dal comitato d'investimento tra il 15 % e il 25 %. La copertura può essere passiva quando il portafoglio è storicamente ottimizzato contro i rischi (basket).
- c) La copertura avviene all'interno e può essere effettuata mediante operazioni a termine in divise e opzioni. In tal caso occorre osservare il punto 13.
- d) Il risultato delle coperture a termine sulle divise è valutato misurando il rendimento del portafoglio globale con e senza l'effetto di copertura. Inoltre, deve essere fissato assieme al global custodian un indice di riferimento specifico per il mandato di divise.

13. Impiego di strumenti derivati

- a) Generalmente la CPV/CAP effettua investimenti nei valori di base.
- b) L'uso di strumenti finanziari derivati serve soprattutto a regolare la struttura dei rischi degli investimenti rispetto alle esigenze d'investimento della CPV/CAP. Rientrano in questo ambito soprattutto il controllo dei rischi legati al mercato, ai tassi d'interesse e alle valute. L'uso di derivati può avere per obiettivo la copertura, il posizionamento tattico, la copertura dei rischi legati alla duration e al credito, l'aumento del reddito e il controllo delle liquidità. È inoltre ammesso ricorrere agli strumenti derivati quando non è possibile accedere direttamente al valore di base o quando è più conveniente in termine di costi passare dai derivati.
- c) Tutti gli impegni risultanti dall'investimento devono essere sempre totalmente coperti dai mezzi liquidi (per le operazioni che prevedono l'aumento di capitale) o dagli investimenti base (per le operazioni che prevedono la diminuzione di capitale). La creazione di un «effetto leva» e le vendite allo scoperto sono vietate.
- d) La cosiddetta esposizione economica è determinante per il controllo e il rispetto della strategia d'investimento ai sensi dell'allegato 1.
- e) I requisiti di qualità del credito della controparte sono indicati nell'allegato 9.
- f) Il ricorso a un numero importante di derivati deve essere deciso dal comitato d'investimento (allocazione tattica).
- g) Le disposizioni dell'art. 56a OPP 2 e le rispettive raccomandazioni tecniche dell'UFAS devono essere sempre rispettate integralmente.

14. Investimenti presso il datore di lavoro

Le disposizioni dell'art. 19.1 del regolamento d'investimento sono così precisate:

- a) sono ammessi unicamente gli investimenti presso il datore di lavoro Coop;
- b) gli investimenti presso il datore di lavoro possono ammontare al massimo al 3% della somma di bilancio. In caso di variazioni a breve termine degli attivi, dovuti alle fluttuazioni dei corsi, questo valore può ammontare anche al 3.5%, ma al massimo per tre mesi;
- c) sono ammessi solo investimenti in liquidità. La remunerazione di queste liquidità deve equivalere almeno al tasso d'interesse dei depositi vincolati;
- d) gli investimenti devono essere disponibili in qualsiasi momento entro un termine massimo di 30 giorni;
- e) in caso d'inosservanza dell'art. 57 cpv.1 OPP 2, gli investimenti devono essere coperti da una garanzia bancaria ai sensi dell'art. 58 cpv. 2a OPP 2;
- f) i dettagli dell'investimento devono essere regolati in un accordo tra la CPV/CAP e la Coop.

15. Disposizioni specifiche sulle competenze Regolamento/-azione speciale di competenza

Per le singole categorie d'investimento si applicano le seguenti regole supplementari speciali:

Investimento	Direzione	Comitato d'investimento	Consiglio di fondazione
Deposito vincolato per gestire la liquidità fino a max. 12 mesi	D		
Deposito vincolato per 12 mesi in vista della gestione tattica	P	D	I
Prestiti			
Immobili	P	D	
Investimenti/disinvestimenti			
< 20 mio.	D	I	
20 - 50 mio.	P	D	I
> 50 mio.	P	P	D
Investimenti presso il datore di lavoro	P	P	D

P = Proposta

D = Decisione

I = Informazione

Allegato 4

Collaborazione con i gestori patrimoniali

1. Compiti principali e competenze

Nella gestione del portafoglio, i gestori patrimoniali sono responsabili di singole categorie di titoli nell'ambito di mandati di gestione chiaramente definiti. La collaborazione è regolata da contratti standardizzati. La gestione patrimoniale può essere affidata unicamente a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti dell'art. 48f OPP 2, mentre la gestione patrimoniale esterna è affidata unicamente a persone e istituzioni che adempiono alle disposizioni dell'art. 48f cpv. 3 OPP2. Quanto affermato qui di seguito si applica per analogia anche ai mandati interni della CPV/CAP.

2. Principi per la selezione

I gestori patrimoniali vengono proposti e selezionati in base a criteri ben definiti. I requisiti sono verificati e documentati in base all'esperienza personale (istituti bancari e gestori patrimoniali già noti, mandati per conto proprio) e/o in base a referenze indipendenti (nel caso di nuovi istituti bancari e gestori patrimoniali). Di regola devono essere rispettati i seguenti profili:

- a) capacità e competenza nell'adempiere al mandato con successo e professionalità
- b) presentazione di portafogli comparabili ben strutturati e dimostrazione delle performance realizzate con mandati analoghi in un determinato periodo
- c) esperti qualificati e responsabili del mandato
- d) procedure d'investimento chiare e comprensibili
- e) attitudine a collaborare in modo irreprensibile con il global custodian
- f) spese di gestione patrimoniale conformi al mercato
- g) i patrimoni investiti da un gestore patrimoniale esterno non possono superare il 10% del patrimonio globale che gli è stato affidato.

3. Principi per l'assegnazione di un mandato

Il mandato è attribuito sulla base di direttive d'investimento dettagliate, formulate per iscritto, e definisce almeno i seguenti punti in aggiunta agli accordi standard:

- a) volume iniziale
- b) obiettivo del mandato e stile d'investimento
- c) benchmark (indice di riferimento)
- d) limitazione dei rischi
- e) grado d'investimento (max. 100%, ad eccezione degli investimenti alternativi, degli investimenti in infrastrutture e nel settore immobiliare)
- f) strumenti d'investimento ammessi
- g) impiego di strumenti derivati (solo su una base costantemente coperta)
- h) metodo di calcolo della performance
- i) persona di contatto e sostituto responsabile
- j) flusso dei giustificativi

- k) contenuto e frequenza dei rapporti
- l) responsabilità e risarcimento dei danni
- m) costi (elenco finale)
- n) inizio e fine del mandato (in qualsiasi momento o appena possibile per gli investimenti alternativi)
- o) collaborazione con il global custodian
- p) particolarità secondo il genere di mandato
- q) influenza della CPV/CAP in casi speciali

4. Principi di monitoraggio

L'investment controlling monitora costantemente l'operato dei gestori patrimoniali e riceve le informazioni necessarie dal depositario globale (global custodian) e dalla CPV/CAP. I contenuti principali del monitoraggio riguarda soprattutto:

- a) i rendimenti degli investimenti realizzati nel confronto con l'indice di riferimento e la giustificazione delle variazioni
- b) il rischio legato al rendimento dell'investimento rispetto all'indice di riferimento
- c) la strategia d'investimento e la sua evoluzione
- d) il rispetto delle direttive d'investimento
- e) il rispetto della politica d'investimento perseguita
- f) il rispetto dello stile d'investimento convenuto
- g) il volume delle transazioni
- h) l'utilizzo di strumenti derivati
- i) altri temi specifici secondo necessità

In caso di inosservanza delle direttive d'investimento, viene emesso un ammonimento a commisurato alla gravità del fatto.

5. Principi di valutazione

La valutazione dei risultati dei gestori patrimoniali:

- a) si basa principalmente sul rendimento realizzato, sui rischi assunti rispetto agli obiettivi fissati (grado di conseguimento dell'obiettivo) e rispetto ad altri mandati direttamente comparabili (confronto con la concorrenza);
- b) inizia a partire dal 1° giorno di attribuzione del mandato, mentre la performance è misurata a partire dalla data convenuta;
- c) avviene di regola trimestralmente in base ai dati forniti mensilmente;
- d) s'iscrive in una prospettiva a lungo termine, ossia su un periodo di tre anni, sempre che non vi siano violazioni gravi delle direttive d'investimento e degli obiettivi prefissi;
- e) è orientata al dialogo con i gestori patrimoniali (colloqui sulla performance almeno una volta all'anno);
- f) serve da base per adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei gestori patrimoniali e iscriverli sulla lista di controllo (watch list);
- g) costituisce la base per aumentare il volume dei mandati in corso. L'incremento del volume è realizzato dapprima per i mandati che, nella loro categoria d'investimento raggiungono e superano nettamente il loro obiettivo rispetto al benchmark e che realizzano rendimenti superiori alla media rispetto alla concorrenza.

6. Watch list

- a) La lista di controllo può essere di due gradi
- watch list di 1° grado: - il gestore patrimoniale viene informato sulla situazione di un monitoraggio particolare
- nessuna conseguenza diretta
 - watch list di 2° grado: - il gestore patrimoniale è informato per iscritto, con indicazione dei motivi e delle conseguenze
- il gestore patrimoniale deve prendere posizione sulle misure da adottare per migliorare la situazione
- b) Parallelamente al monitoraggio dei mandati, il comitato d'investimento decide ogni tre mesi l'aggiunta di un mandato nella watch list di 1° o di 2° grado.
- c) Se cambia il gestore del portafoglio, il mandato di cui si occupava è posto automaticamente sulla watch list di 1° grado

7. Principi di disdetta dei mandati

La riduzione o la disdetta di un mandato avviene:

- a) immediatamente in caso di grave violazione delle direttive d'investimento o di ripetuta violazione delle stesse dopo un ammonimento secondo il punto 4;
- b) dopo il suo inserimento nella lista di monitoraggio di 2° grado, salvo in caso di miglioramento della performance nel corso dei due trimestri successivi. Considerando la performance a lungo termine del gestore interessato, il comitato d'investimento può prolungare questa scadenza;
- c) in caso di cambiamenti sostanziali di carattere organizzativo, tecnico o di organico da parte del gestore patrimoniale che possono compromettere il proseguimento del mandato;
- d) quando la riduzione o la cessazione di un mandato è ineluttabile, perché sono cambiati i presupposti tattici o strategici della CPV/CAP.

Allegato 5

Principi di valutazione

1. Valgono le disposizioni dell'art. 48 OPP 2 e dello Swiss GAP FER 26.
2. Le azioni, le obbligazioni e le partecipazioni in investimenti collettivi sono valutati al valore di mercato il giorno di riferimento. Sono determinanti i corsi stabiliti dal global custodian.
3. Le divise sono valutate al valore di mercato il giorno di riferimento. Sono determinanti i corsi stabiliti dal global custodian.
4. Le ipoteche e gli altri prestiti sono valutati al valore nominale, ma se necessario è possibile rettificare i valori.
5. La valutazione degli investimenti alternativi e delle infrastrutture si basa sul mercato, rispettivamente sull'ultima valutazione disponibile (valore dell'attivo netto, NAV). Sono determinanti i corsi stabiliti dal global custodian.
6. Gli immobili sono valutati annualmente secondo il metodo del flusso monetario scontato, DCF.

Allegato 6

Riserva di fluttuazione

Per compensare le fluttuazioni del corso all'attivo e garantire il giusto versamento degli interessi sugli impegni, vengono costituite riserve di fluttuazione al passivo del bilancio commerciale.

L'obiettivo prefisso per le riserve di fluttuazione è determinato da considerazioni di ordine matematico-finanziario. Quest'ultimo consente di calcolare la riserva di fluttuazione (con un livello di sicurezza del 98% sull'arco di un anno) sulla base dei criteri di rischio e di rendimento delle categorie d'investimento compatibili con la strategia d'investimento. Il livello di sicurezza scelto dalla CPV/CAP significa che, in due casi su cento, la riserva di fluttuazione è statisticamente insufficiente per evitare una sottocopertura. L'obiettivo delle riserve di fluttuazione è espresso in percentuale degli impegni.

Allegato 7

Ampliamento delle possibilità d'investimento

Secondo l'art. 50 cpv. 4 dell'OPP 2, si possono ampliare le possibilità d'investimento sulla base di un regolamento d'investimento a condizione che il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e la ripartizione dei rischi enunciate nell'art. 50 cpv. 1 – 3 sia dimostrato in modo convincente nell'allegato del conto annuale.

La CPV/CAP prevede di ampliare le possibilità d'investimento nel seguente modo:

- con il superamento del limite per gli investimenti immobiliari, assicurandosi che la diversificazione sia sufficiente e la liquidità garantita;
- con la possibilità di effettuare investimenti alternativi e investimenti in infrastrutture anche sotto forma di investimenti diretti, coinvestimenti, investimenti collettivi non diversificati, investimenti quotati oppure sotto forma di veicoli d'investimento creati appositamente per la CPV/CAP. Il prerequisito è che gli investimenti sottostanti rientrino in un ordine di grandezza che permetta di rinunciare a un'ulteriore diversificazione dal punto di vista dei rischi per il patrimonio globale.

Allegato 8

Organizzazione e procedura d'investimento

